

## Condizioni generali di contratto

### Art. 1 - Contraenti del Contratto

Le presenti condizioni generali regolano e hanno per oggetto la somministrazione di energia elettrica e di prestazione di servizi ausiliari e connessi da parte di Azienda Elettrica Ticinese ITALIA S.p.a. con sede legale in Via Martignoni n. 25, 20124 Milano, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 1873033, C.F./P.IVA 02950290128 (di seguito "AET ITALIA") al Cliente (di seguito il "Cliente"). AET ITALIA e il Cliente saranno di seguito anche denominati singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti". Le presenti condizioni generali sono integrate e completate dalle condizioni economiche (le "Condizioni economiche") e dalla Proposta di somministrazione di energia elettrica (di seguito la "Proposta"). Il Contratto è quindi complessivamente composto da 7 pagine.

### Art. 2 - Definizioni

"Contratto": è il contratto di somministrazione di energia elettrica costituito dalle presenti condizioni generali composte dagli articoli da 1 a 23 (di seguito "Condizioni Generali"), dalle Condizioni economiche e dalla Proposta.

"AEEG": è l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.

"Distributore": è il soggetto esercente in regime di concessione l'attività di distribuzione di energia elettrica a cui risulta allacciato il sito di prelievo.

"Terna": è Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.; è la società che gestisce la rete di trasporto nazionale (RTN) ed eroga il pubblico servizio di dispacciamento.

"Punti Prelievo": siti produttivi del Cliente destinatari della fornitura di energia come indicati nella Proposta.

"Misuratore": è l'insieme delle apparecchiature di proprietà del Distributore o gestore di rete necessarie per la misura dell'energia elettrica prelevata.

"Normativa": è l'insieme di leggi, regolamenti, provvedimenti ed atti amministrativi e delibere dell'AEEG che disciplinano il settore della fornitura di energia elettrica e dei servizi accessori e connessi (dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura). Ogni riferimento, nelle Condizioni Generali, a norme legislative o regolamentari include, salvo espressa indicazione contraria, successive modifiche e integrazioni delle medesime norme. Tutte le fonti normative nazionali citate nel presente documento sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Le delibere dell'AEEG sono inoltre disponibili sul sito internet [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

"Fasce Orarie F1, F2, F3": sono considerate F1 le di ore di punta, F2 le ore intermedie e F3 le ore fuori punta, così come definite dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), nella delibera 181/06 e successive modifiche ed integrazioni.

"Ore di Picco" "Ore Fuori Picco": Sono ore di "picco" (peak) tutte le ore comprese tra le 08:00 e le 20:00 dei giorni feriali. Sono ore di "fuori picco" (off-peak) i periodi dalle 00:00 alle 08:00 e dalle 20:00 alle 24:00 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato e della domenica.

"PUN": è il Prezzo Unico Nazionale, ovvero il prezzo stabilito ai sensi dell'art. 30, comma 4, lettera c) della delibera dell'AEEG n. 111/06.

### Art. 3 - Oggetto del Contratto

3.1 Oggetto del Contratto è la somministrazione di energia elettrica e la messa a disposizione di potenza elettrica da parte di AET ITALIA al Cliente per le attività di impresa di quest'ultimo (di seguito i "Servizi di vendita"). Forma pure oggetto del Contratto, in quanto strettamente collegata alla fornitura di energia elettrica, la stipula e la gestione da parte di AET ITALIA in nome e/o nell'interesse del Cliente dei contratti di dispacciamento, di trasporto e di gestione della connessione con le controparti designate dalla normativa vigente in materia (di seguito i "Servizi di rete").

3.2 L'energia elettrica fornita da AET ITALIA sarà utilizzata dal Cliente conformemente a quanto dichiarato ai fini fiscali, esclusivamente per alimentare i Punti di Prelievo indicati nella Proposta; non può essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati dal Contratto né usufruita da terzi in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito.

3.3 Inoltre AET ITALIA per conto del Cliente parteciperà per ciascun Punto di Prelievo all'assegnazione di diritti d'importazione di energia dall'estero, all'assegnazione di bande di capacità di trasporto, sia annuali sia infra-annuali, conformemente alla Normativa (Decreto Legge n. 3/10) che Terna o altre autorità competenti adatteranno, nonché all'assegnazione di capacità produttiva dell'energia di cui al D.M. 21.11.2000 e successive modifiche e integrazioni (c.d. energia CIP 6), ove esistenti.

3.4 A tal fine, il Cliente si impegna per tutta la durata del contratto, a fornire tutta la documentazione eventualmente necessaria per consentire ad AET ITALIA, o altra società da AET ITALIA designata, di partecipare alle procedure di cui al presente articolo. In caso di risoluzione anticipata del Contratto, i diritti resteranno acquisiti a titolo gratuito da AET ITALIA.

### Art. 4 - Condizioni relative alla fornitura di energia elettrica

4.1 Per ciascun Punto di Prelievo indicato nella Proposta, all'energia prelevata in ciascuna mese di fornitura e alle perdite di rete si applica il corrispettivo, al netto di IVA e imposte, indicato nelle Condizioni economiche (di seguito il "Prezzo").

4.2 La componente energia dei servizi di vendita, ossia il Prezzo moltiplicato per l'energia effettivamente prelevata dal Cliente, incide per circa il 58%, al netto di IVA e imposte, sulla fattura di un cliente tipo non domestico alimentato in Bassa Tensione con consumo annuo pari a circa 200.000 kWh e potenza impegnata di circa 100 kW, fornito nell'anno 2010 da AET ITALIA (di seguito il "Cliente Finale Tipo"). Gli oneri di dispacciamento hanno un costo per il Cliente Finale Tipo, al netto di IVA e imposte, pari a circa 0,0065 €/kWh. Le perdite di rete incidono per circa il 6%, al netto di IVA e imposte, sulla fattura di un Cliente Finale Tipo; gli oneri di dispacciamento incidono per circa il 4%, al netto di IVA e imposte, sulla fattura di un Cliente Finale Tipo. Tutti gli altri corrispettivi, per tali intendendosi i costi per i servizi di trasporto, trasmissione, misura e gli oneri di sistema, incidono per circa il 32%, al netto di IVA e imposte, sulla fattura di un Cliente Finale Tipo. La componente tariffaria A3, finalizzata alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate, ha un costo per il Cliente Finale Tipo, al netto di IVA e imposte, pari a circa 0,0185 ed incide per circa il 12%, al netto di IVA e imposte, sulla fattura di un Cliente Finale Tipo.

4.3 Qualora il Contratto sia a tempo indeterminato e con prezzo fisso, il Prezzo ha la validità indicata nelle Condizioni economiche a partire dall'avvio presunto della somministrazione di energia elettrica in favore del Cliente indicato nelle Condizioni economiche medesime. Alla scadenza del Prezzo e nello stesso modo, a ciascuna scadenza dei successivi anni di durata del Nuovo Prezzo (come infra definito), AET ITALIA ha la facoltà di proporre una modifica e variazione del nuovo prezzo (di seguito il "Nuovo Prezzo"), secondo le modalità indicate all'art. 16 del Contratto.

### Art. 5 - Attivazione della fornitura di energia elettrica

5.1 Successivamente al ricevimento da parte del Cliente delle Condizioni Generali, delle Condizioni economiche e della Proposta, il Cliente richiede ad AET ITALIA la fornitura di energia elettrica mediante l'invio tramite fax della predetta Proposta e delle Condizioni economiche datate e debitamente sottoscritte dal Cliente anche per accettazione in ogni sua parte. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 1326 c.c., la sottoscrizione del Contratto da parte del Cliente Finale conclude validamente il Contratto, anche in assenza della sottoscrizione del Contratto stesso da parte di AET ITALIA o da soggetto all'uopo incaricato.

5.2 In ogni caso AET ITALIA si riserva il diritto di non attivare la fornitura qualora:

- il Cliente non abbia costituito la garanzia prevista dall'art. 9 delle Condizioni Generali;
- il Cliente non abbia inviato tutte le informazioni o la documentazione necessaria per attivare la fornitura di energia elettrica e i servizi accessori e connessi quali - *inter alia* - quelle indicate all'art. 5.4 delle Condizioni Generali;
- il Sistema Bancario non abbia accettato l'attivazione RID di cui all'art. 8.3 delle Condizioni Generali, nell'ipotesi in cui il Cliente abbia chiesto e AET ITALIA abbia accettato la modalità di pagamento mediante RID;
- il Distributore non abbia reso possibile l'attivazione della fornitura in forza delle proprie regole tecniche e amministrative;
- il Cliente non sia in regola con i pagamenti dovuti al precedente fornitore e risultati sospeso per morosità al momento della richiesta di *switching* in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10.3 Allegato A della delibera AEEG n. 4/08.

5.3 La somministrazione dell'energia elettrica decorrerà dalla data di avvio indicata nella Proposta e in ogni caso dalla disponibilità effettiva all'attivazione. AET ITALIA informerà il Cliente, a mezzo email e/o a mezzo fax, della eventuale diversa data di avvio o di mancato avvio in accordo alla Normativa vigente e delle cause che l'hanno determinata.

5.4 Al fine di rendere possibile l'esecuzione della somministrazione il Cliente dovrà inviare in originale a mezzo del servizio postale ai recapiti indicati nell'art. 21 delle Condizioni Generali, le Condizioni economiche e la Proposta, debitamente compilate e sottoscritte, ad AET ITALIA, al più tardi entro 10 (dieci) giorni dall'invio a mezzo fax ad AET ITALIA delle Condizioni economiche e della Proposta.

5.5 Qualora il Contratto preveda un prezzo PUN si precisa che il Cliente potrà consultare sul sito [www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org) i valori, anche massimi, raggiunti negli ultimi 12 mesi dal PUN ed il lasso temporale in cui ha mantenuto tale valore massimo negli ultimi 12 mesi.

5.6 AET ITALIA, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009 recante "Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione" o secondo quanto previsto dalla successiva normativa in materia, pubblica sul sito [www.aetitalia.net](http://www.aetitalia.net) le informazioni sulla composizione del mix energetico di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione e l'impatto ambientale della produzione stessa, fornite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

### Azienda Elettrica Ticinese Italia S.p.a. - società con socio unico

Sede legale e amministrativa: Via A. Martignoni 25, 20124 Milano (MI) - T +39 02 66823374 - F +39 02 69901876 - M [info@aetitalia.net](mailto:info@aetitalia.net) - W [www.aetitalia.net](http://www.aetitalia.net)  
C.F./P.IVA 02950290128 - N. REA MI 1872033 - Cap. soc: € 4.000.000,00 - Società soggetta a direzione e coordinamento di Azienda Elettrica Ticinese, con sede in Viale Officina, 10 - 6501 Bellinzona (CH) Numero d'ordine CH-500.8.000.533-5

## **Art. 6 - Servizi di dispacciamento e di trasporto dell'energia elettrica**

### **6.1 Servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e oneri per il servizio di dispacciamento**

Secondo la normativa vigente, AET ITALIA e/o altre società controllate dalla stessa e/o controllate dalla medesima controllante di AET ITALIA, e/o incaricate dalla stessa AET ITALIA, provvederà e/o provvederanno a stipulare il contratto di dispacciamento dell'energia elettrica relativamente ai Punti di Prelievo del Cliente, ricevendo da quest'ultimo idoneo mandato con la sottoscrizione della Proposta. Saranno posti a carico del Cliente tutti gli oneri gravanti sull'utente del dispacciamento relativamente ai Punti di Prelievo secondo quanto disposto dalla delibera AEEG n. 111/06 e s.m.i., mentre non saranno fatturati al Cliente gli oneri relativi allo sbilanciamento effettivo e al corrispettivo di non arbitraggio di cui agli articoli 40 e 41 della delibera AEEG n. 111/06.

### **6.2 Servizio di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e oneri per il servizio di trasporto e di misura**

In accordo con la vigente normativa, AET ITALIA e/o altre società controllate dalla stessa e/o controllate dalla medesima controllante di AET ITALIA, e/o incaricate dalla stessa AET ITALIA, provvederà e/o provvederanno a stipulare il contratto relativo alla erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica nonché e dei servizi di gestione della connessione, con riferimento ai Punti di Prelievo del Cliente, ricevendo da quest'ultimo idoneo mandato con la sottoscrizione della Proposta. Sono a carico del Cliente tutti i costi e gli oneri sostenuti da AET ITALIA nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, con riferimento ai Punti di Prelievo del Cliente stesso, ivi comprese le componenti A (ossia le maggiorazioni dei corrispettivi (componenti "A") di cui all'art. 2 della delibera AEEG n. 108/00 del 15 giugno 2000 e successive modifiche), UC, e MCT. Il mandato conferito dal Cliente a AET ITALIA per lo svolgimento di quanto necessario all'attivazione dei Punti di Prelievo e alla gestione della connessione degli stessi, è a titolo gratuito fatta salva la corresponsione a AET ITALIA da parte del Cliente degli importi necessari per l'esecuzione del mandato stesso e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine AET ITALIA ha contratto in nome proprio. AET ITALIA accetta il suddetto mandato dandone specifica comunicazione al Cliente, anche con nota in fattura, oppure direttamente attraverso l'esecuzione delle attività che si rendano necessarie presso il Distributore per l'attivazione dei Punti di Prelievo dandone successiva comunicazione al Cliente. Il mandato è irrevocabile a norma dell'art. 1723, 2° comma cod. civ. e si estinguerà alla data di cessazione per qualsivoglia causa del Contratto. Il soggetto che stipula i contratti di cui al presente articolo sarà il medesimo. Tale soggetto risponde delle obbligazioni che dagli stessi contratti traggono titolo nei confronti del Distributore e di Terna.

## **Art. 7 - Ulteriori oneri e oneri fiscali**

7.1 Oltre ai citati corrispettivi e oneri per i servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura di energia elettrica, verranno addebitati al Cliente, dandone esplicita evidenza in fattura: le perdite di rete; l'I.V.A.; le penali per energia reattiva associata al prelievo di energia attiva nel singolo punto di riconsegna; i costi e gli oneri conseguenti a interventi di qualsiasi natura concordati direttamente fra il Cliente e il Distributore; qualsiasi imposta, tassa e tributo applicabile al consumo di energia elettrica e/o al contratto e/o all'imposta di bollo per l'emissione della fattura; l'eventuale conguaglio compensativo determinato da parte di Terna ai sensi dell'art. 21 dell'Allegato A alla delibera AEEG 278/07; tutto quanto non espressamente incluso.

7.2 Gli eventuali oneri che AET ITALIA sarà tenuto a pagare a Terna, al Distributore o ad altro soggetto legittimato in relazione a quanto sopra, saranno riconosciuti dal Cliente e inseriti nella prima fattura successiva alla data di comunicazione degli oneri stessi da tali soggetti ad AET ITALIA.

7.3 Sono a carico del Cliente gli oneri fiscali ed eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili per legge o per disposizione delle autorità competenti.

Qualora il Cliente possa beneficiare di una aliquota IVA agevolata dovrà indicarlo nell'apposita sezione della Proposta. Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'IVA ridotta. Nel caso in cui il Cliente, qualificandosi come "esportatore abituale" ai fini IVA, si voglia avvalere della previsione dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR 633/1972, dovrà fornire ad AET ITALIA la dichiarazione di *intento* ex art. 1 DL 746/1983. La suddetta dichiarazione dovrà essere prodotta nel termine di cui all'art. 5.4. Per i contratti con durata diversa dall'anno solare, la suddetta dichiarazione dovrà essere rinnovata entro il mese di dicembre con validità per l'anno solare successivo. Eventuali revoche (così come i rinnovi) delle predette dichiarazioni d'intento dovranno essere fatte pervenire ad AET ITALIA entro il mese solare precedente la data di decorrenza delle stesse. In mancanza di apposita dichiarazione IVA, AET ITALIA applicherà l'IVA nella misura ordinaria. AET ITALIA assolverà per conto del Cliente gli obblighi fiscali nei confronti dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente per territorio, provvedendo al pagamento degli importi dovuti (acconto e saldo in base al D.lgs. n. 504/1995 e sue successive modifiche e integrazioni) e addebitandone il relativo ammontare nelle fatture mensili al Cliente. Qualora il Cliente si qualifichi come "soggetto obbligato" d'imposta, autorizzato all'assolvimento dell'imposta dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, dovrà fornire dichiarazione sottoscritta, allegando l'autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio, entro il termine di cui all'art. 5.4. In caso di omessa dichiarazione in merito alle modalità di pagamento delle imposte entro il termine di cui all'art. 5.4, AET ITALIA provvederà alle stesse per conto del Cliente. Il Cliente si impegna, altresì, nel caso in cui sussistano utilizzi dell'energia elettrica esenti o esclusi da imposta ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 504/1995 a comunicare ad AET ITALIA, entro il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di energia elettrica destinati ad usi esenti e/o esclusi nonché, nel caso di forniture di energia elettrica, con potenza disponibile non superiore a 200 kW, relativamente alle quali si verificano impieghi promiscui (utilizzi soggetti ad imposta ed utilizzi esclusi/esenti da imposta), a fornire ad AET ITALIA lo schema unifilare dell'intera rete elettrica dello stabilimento con l'indicazione dei contatori soggetti e non soggetti, al fine di consentire ad AET ITALIA di convenire con l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, il canone d'imposta corrispondente in base ai consumi presunti tassabili, ai sensi dell'art. 55 D.lgs. 504/1995. AET ITALIA procederà, in mancanza di dette comunicazioni e degli atti con cui l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto le diverse tassazioni, a tassare l'intero quantitativo di energia elettrica somministrata ad usi soggetti ad imposta. Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente l'aggiornamento ad AET ITALIA delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti gli impieghi dell'energia elettrica la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Ogni rimborso da AET ITALIA al Cliente di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto da AET ITALIA all'Amministrazione Finanziaria e/o ai Comuni e alle Province, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui AET ITALIA potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria. Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità dei dati forniti e delle dichiarazioni rilasciate e manleva e terrà indenne AET ITALIA da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte applicate da AET ITALIA sulla base delle previsioni e dei dati contrattuali nonché delle dichiarazioni rilasciate a AET ITALIA. Qualora dovessero eventualmente emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dal Contratto, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente a AET ITALIA, saranno poste a carico del Cliente stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che AET ITALIA fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o ai Comuni e alle Province. Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e il relativo onere grava sulla Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione. AET ITALIA rende disponibile al Cliente sul sito [www.aetitalia.net](http://www.aetitalia.net) le informazioni in merito alle aliquote delle imposte che sono applicabili ai corrispettivi dovuti dal Cliente per la fornitura di energia elettrica.

## **Art. 8 - Fatturazione e pagamenti**

8.1 Fatturazione: la periodicità di fatturazione per le somministrazioni effettuate e per la gestione dei servizi accessori e connessi è mensile; in particolare, AET ITALIA, entro il giorno 15 di ciascun mese, a partire dal secondo mese di efficacia del Contratto, fatturerà al Cliente i corrispettivi dovuti dal Cliente per i prelievi di energia e per i servizi resi da AET ITALIA nel mese precedente. Le fatture trasmesse al Cliente sono da intendersi in acconto, salvo conguaglio, errori od omissioni. Nel caso in cui non siano tempestivamente (ossia nei termini previsti per la fatturazione) resi disponibili ad AET ITALIA i dati ufficiali di misura dell'energia prelevata dal Cliente nel mese precedente, AET ITALIA si riserva di fatturare in acconto sulla base delle stime di prelievo comunicate dal Cliente o rilevate dal Distributore nonché sulla base della potenza indicata nel Contratto e delle modalità d'uso dell'energia. La fattura mensile potrà contenere, inoltre, eventuali conguagli per importi non noti e stimati nei mesi precedenti. La fattura di conguaglio sarà emessa non appena noti i consumi effettivi.

8.2 Servizio invio fatture: le fatture saranno inviate in formato cartaceo al Cliente a mezzo posta e pubblicate sull'area riservata dedicata ad ogni cliente sul sito internet [www.aetitalia.net](http://www.aetitalia.net).

8.3 Pagamenti: il pagamento sarà effettuato entro la fine del mese di emissione della fattura mediante addebito preautorizzato in conto corrente (procedura R.I.D. - Rapporti Interbancari Diretti) e a mezzo di bonifico bancario in caso di richiesta in tal senso del Cliente accettata da AET ITALIA. Nel caso in cui il tempo intercorrente tra la data di emissione della fattura ed il termine di pagamento sopra indicato risultasse inferiore a dieci giorni di calendario, la data di scadenza del termine per il pagamento si intende posticipata al decimo giorno successivo alla data di emissione della fattura. In caso di disguido, revoca, sospensione o storno dell'addebito in conto eseguito con procedura R.I.D., il pagamento dovrà essere comunque eseguito dal Cliente alla scadenza della fattura mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore di AET ITALIA. Non sono consentiti pagamenti parziali a nessun titolo, se non preventivamente concordati per iscritto con AET ITALIA. Ai sensi dell'art. 1460 c.c., eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di differire o ridurre i pagamenti dovuti a AET ITALIA, salvo il caso di manifesti errori di calcolo e in tale ipotesi solo per la parte manifestamente errata e in ogni caso salvo previa motivata contestazione scritta a AET ITALIA.

8.4 Mancato o ritardato pagamento: in caso di ritardato pagamento, oltre alle spese sostenute per il recupero del credito, sulla somma dovuta saranno applicati interessi di mora nella misura di 1/365 (untrecentosessantacinquesimo) del tasso EURIBOR 365 con scadenza ad un mese maggiorato di cinque punti percentuali, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta. Nella eventualità di cessata pubblicazione o modificazione dei criteri di calcolo del tasso sopra riportato, saranno individuati criteri alternativi di determinazione degli interessi di mora da convenirsi tra AET ITALIA e il Cliente. Sempre in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, AET ITALIA, qualora il ritardo sia superiore a 5 (cinque)

giorni, ha facoltà di incassare in tutto o in parte la garanzia prevista dall'art. 9 delle Condizioni Generali limitatamente al debito scaduto comprensivo di interessi ed oneri di recupero; in tal caso il Cliente dovrà provvedere a costituire una nuova garanzia fideiussoria e/o ad integrare quella esistente, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura per il cui pagamento AET ITALIA ha incassato la garanzia fideiussoria. Qualora, al quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura non evasa, l'inadempimento del Cliente permanga, AET ITALIA, ai sensi della Delibera AEEG n. 4/08 – allegato A, relativa alla Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore, ha facoltà di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti di Prelievo. Prima di effettuare tale richiesta, AET ITALIA è tenuta a costituire in mora il Cliente, a mezzo di lettera raccomandata anticipata via telefax o posta elettronica ed a concedere allo stesso un termine di almeno 15 giorni solari dall'invio al Cliente della medesima comunicazione, oppure a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte di AET ITALIA, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui AET ITALIA non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione, un termine di almeno 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, per provvedere al pagamento – decorso il quale AET ITALIA, in caso di mancato pagamento, avrà la facoltà di richiedere la sospensione della fornitura. Entro detto termine (15 o 20 giorni a seconda che AET ITALIA sia o meno in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione di messa in mora) il Cliente ha la facoltà di pagare gli importi dovuti nonché l'onere, al fine di evitare che AET ITALIA inoltri richiesta di sospensione della fornitura al Distributore, di comunicare entro lo stesso termine di 10 (dieci) giorni sopra indicato ad AET ITALIA medesima l'avvenuto pagamento a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax o posta elettronica. Decorso un ulteriore – rispetto alla scadenza del termine di pagamento indicato nella comunicazione di messa in mora - periodo di tempo non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi e sempre che non sussista alcuna delle circostanze di cui all'art. 4.3 dell'Allegato A alla delibera n. 4/08 AEEG, AET ITALIA provvederà ad inviare la richiesta di sospensione della fornitura al Distributore. La comunicazione di messa in mora, nel caso in cui AET ITALIA non sia in grado di documentare la data di effettivo invio della raccomandata, dovrà essere consegnata al vettore postale entro e non oltre 3 giorni lavorativi dall'emissione, ferma restando la facoltà per AET ITALIA di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 5 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 20 giorni solari (vigente quando AET ITALIA non è in grado di documentare la data di invio della comunicazione di messa in mora) sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 3 giorni lavorativi. AET ITALIA sarà tenuta a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico, per un importo pari a: a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza di cui al comma 3.4 dell'Allegato A alla delibera n. 4/08 AEEG nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata ; b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza di cui al comma 3.4 dell'Allegato A alla delibera n. 4/08 AEEG nonostante alternativamente: 1) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio; 3) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei casi suddetti, al Cliente non sarà richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura. Conformemente all'art. 10.2 dell'Allegato A alla delibera n. 4/08 AEEG, nel caso in cui il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, AET ITALIA richiederà al Distributore Locale, prima di procedere alla sospensione della fornitura, di ridurre la potenza ad un livello pari al quindici per cento (15%) della potenza disponibile; una volta decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, qualora l'inadempimento del Cliente permanga, verrà effettuata la sospensione della fornitura. In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di messa in mora di cui al presente articolo ed anche successivamente all'eventuale sospensione del servizio di fornitura di energia elettrica, il Cliente potrà comunicare ad AET ITALIA, a mezzo raccomandata A.R. anticipata per telefax o posta elettronica, l'avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, allegando la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del servizio di somministrazione. Tutti gli oneri conseguenti alla interruzione della fornitura e all'eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente inadempiente nel limite dell'ammontare previsto dalla AEEG. Nei confronti dei clienti finali non disalimentabili indicati nell'art. 18 Allegato A della delibera AEEG n. 4/08 si applicherà la diversa disciplina prevista dall'art. 19 Allegato A della medesima citata delibera. In caso in cui il Cliente richieda lo switching del servizio prestato e non abbia saldato le fatture che contabilizzano i consumi e gli oneri degli ultimi 3 (tre) mesi di erogazione della fornitura da parte di altro fornitore diverso da AET ITALIA, AET ITALIA stessa si riserva sin d'ora la facoltà di avvalersi di quanto disposto dalle delibere 191/09 e 219/10 s.m.i.

#### **Art. 9 - Garanzie**

AET ITALIA potrà in ogni momento, al fine di ottenere garanzia dell'esatta esecuzione da parte del Cliente delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, procedere come segue: (i) contrarre polizze assicurative e/o (ii) cedere in massa i crediti derivanti dall'esecuzione del Contratto a primaria società di factoring e/o (iii) provvedere a strutturare ogni altra forma di garanzia di qualsivoglia natura e/o tipo. In tali ipotesi il Cliente si obbliga sin da ora a sottoscrivere tutta la documentazione che sarà richiesta da AET ITALIA e/o dalla compagnia assicurativa e/o dalla società di factoring e/o da altro ente per la cessione in massa dei crediti e/o per la stipula di ogni altra forma di garanzia. Per il caso in cui fosse impossibile contrarre polizze assicurative o cedere il credito a primaria società di factoring, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, AET ITALIA, a sua insindacabile scelta, potrà richiedere al Cliente: (a) il versamento ad AET ITALIA di un deposito cauzionale infruttifero per l'importo pari ad un quarto della migliore stima dei corrispettivi dovuti dal Cliente per un anno di consumi (di seguito il "Deposito Cauzionale"). Il Deposito Cauzionale sarà addebitato al Cliente con fattura emessa da AET ITALIA. Il Deposito Cauzionale verrà restituito al Cliente al termine del Contratto qualora il Cliente abbia adempiuto esattamente a tutte le obbligazioni dallo stesso derivanti; (b) il rilascio a favore di AET ITALIA di una fideiussione bancaria a prima richiesta, senza eccezioni, valida per dodici mesi e tacitamente rinnovabile per periodi di uguale durata almeno sino al termine del secondo mese successivo alla data di cessazione del Contratto e conforme al testo che sarà reso disponibile da AET Italia, per l'importo pari ad un quarto della migliore stima dei corrispettivi dovuti dal Cliente per un anno di consumi (di seguito la "Fideiussione"). In tale ipotesi il Cliente si obbliga sin da ora a sottoscrivere tutta la documentazione che sarà eventualmente richiesta dalla banca per la costituzione della Fideiussione bancaria a prima richiesta senza eccezioni. Il Deposito Cauzionale e la Fideiussione devono essere rilasciati a favore di AET ITALIA entro 10 giorni dall'invio, a mezzo fax da parte del Cliente, della Proposta e delle Condizioni economiche e comunque prima della data di decorrenza del servizio di fornitura di energia elettrica da parte di AET ITALIA ovvero, se richiesta a fornitura già iniziata, entro 10 giorni dalla relativa richiesta di AET ITALIA. In caso di utilizzo della garanzia in tutto o in parte nel corso della esecuzione del Contratto, il Cliente è tenuto a reintegrare la garanzia fino all'importo richiesto da AET ITALIA entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta escussione. Nello stesso modo, in caso di nullità, annullabilità, inefficacia o invalidità della garanzia, il Cliente è tenuto a ricostituirla alle medesime condizioni previste nel Contratto entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di AET ITALIA.

#### **Art. 10 - Misurazione**

La misura fiscale dei consumi di energia elettrica incombe al Distributore. Le modalità di esecuzione del servizio di misura da parte del Distributore sono regolate dall'AEEG e specificate nel contratto di trasporto che AET ITALIA sottoscrive per conto del Cliente su mandato di quest'ultimo. Le parti convengono che ai fini della regolazione delle partite economiche relative al Contratto saranno utilizzati i dati quantitativi dell'energia elettrica comunicati dal Distributore a AET ITALIA: qualora tali dati non fossero resi disponibili ad AET ITALIA in tempi utili alla fatturazione o comunque non fossero utilizzabili per errori o incompletezza, saranno utilizzati per la fatturazione, salvo conguaglio, i dati di consumo rilevati da dispositivi di misura e/o di registrazione secondari, come ad esempio quelli utilizzati per il servizio di telemisura o, in assenza anche di questi ultimi, i dati di consumo previsionale comunicati dal Cliente o richiesti al Distributore. Le Parti convengono che in caso di evidenti anomalie di misura sarà richiesta al Distributore la verifica del misuratore: tale richiesta avverrà in conformità con quanto previsto dal contratto di trasporto. Qualora tale richiesta pervenga da una sola delle Parti, l'altra faciliterà le relative attività ed operazioni, fatto salvo che gli eventuali oneri derivanti da tale iniziativa saranno a carico della sola Parte richiedente.

#### **Art. 11 - Durata**

11.1 Fermo quanto precede, la data presunta di inizio della fornitura ai sensi del presente Contratto sarà quella indicata nelle Condizioni economiche.

La durata del Contratto è indeterminata, salvo la diversa durata indicata nelle Condizioni economiche.

11.2 Il Cliente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto nei termini e con le modalità indicati al seguente articolo 12.

#### **Art. 12 - Diritto di Recesso**

12.1 Ai sensi e per gli effetti della delibera AEEG n. 144/07 in materia di recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica, il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto senza oneri ed in qualsiasi momento inviando a AET ITALIA comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A.R. (art. 21 – Comunicazioni) con termine di preavviso di tre mesi per i Punti di Prelievo del Cliente connessi in bassa tensione e di dodici mesi per i Punti di Prelievo connessi in media e alta tensione. Qualora il Cliente sia alimentato in bassa tensione ma con almeno un Punto di Prelievo connesso in media e/o in alta tensione, ha facoltà di recedere dal Contratto senza oneri ed in qualsiasi momento inviando ad AET ITALIA comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A.R. (art. 21 – Comunicazioni) con termine di preavviso di dodici mesi per tutti i Punti di Prelievo. Nel caso in cui la facoltà di recesso sia esercitata dal cliente senza il fine di cambiare esercente ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti collegati, il termine di preavviso sarà pari in ogni caso ad un mese.

12.2 AET ITALIA ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento e senza oneri inviando comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata A.R. con termine di preavviso di sei mesi.

12.3 Il termine di preavviso di cui all'art. 12.1 e 12.2 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di AET ITALIA o del Cliente.

#### **Art. 13 - Risoluzione del Contratto**

13.1 Fatti salvi i casi previsti nell'art. 12 delle Condizioni Generali ed ogni altro rimedio di legge, AET ITALIA potrà risolvere anticipatamente il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno, mediante invio al Cliente di comunicazione scritta, al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) interruzione o sospensione dell'attività produttiva;
- b) successivamente alla sospensione della fornitura di energia elettrica disciplinata dall'art. 8 delle Condizioni Generali e nel rispetto delle condizioni e dei termini ivi previsti, qualora permanga la situazione di inadempimento che ha determinato la medesima sospensione della fornitura per un periodo superiore a 25 (venticinque) giorni dalla scadenza delle fatture rimaste impagate;
- c) rottura o manomissione dei sigilli del Misuratore da parte del Cliente;
- d) utilizzo improprio dell'energia elettrica o non conforme alle previsioni del Contratto;
- e) mancato pagamento delle fatture relative ad altro contratto eventualmente in vigore o che sia stato in vigore tra il Cliente e la stessa AET ITALIA ovvero tra il Cliente e una qualunque altra società controllata e/o collegata ad AET ITALIA o appartenente allo stesso gruppo di AET ITALIA;
- f) mancato rispetto da parte del Cliente degli impegni di cui all'art. 3.4 delle Condizioni Generali;
- g) mancato rilascio della garanzia prevista all'art. 9 delle Condizioni Generali nei termini pattuiti;
- h) nullità, annullamento, risoluzione, inefficacia o comunque invalidità della garanzia di cui all'art. 9 delle Condizioni Generali o mancata ricostituzione o rinnovo della stessa alle medesime condizioni previste dal Contratto entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta escussione o dalla richiesta di integrazione da parte di AET ITALIA;
- i) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.

13.2 Il Contratto si intenderà risolto automaticamente ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. con piena manleva per AET ITALIA da ogni conseguente danno od onere, nei seguenti casi: a) iscrizione del Cliente nell'elenco dei protesti e/o sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o messa in liquidazione volontaria; b) richiesta di ammissione o sottoposizione del Cliente a una procedura concorsuale; c) risoluzione dei contratti relativi ai servizi accessori o connessi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura.

13.3 Il Cliente darà tempestiva e puntuale informazione scritta ad AET ITALIA degli eventi su indicati. In ogni caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, AET ITALIA si attiverà per una rapida anticipata risoluzione dei contratti ausiliari e connessi. Inoltre, fermo restando l'obbligo per il Cliente di minimizzare il disagio causato ad AET ITALIA, sono posti a carico del Cliente medesimo i mezzi anticipati per l'estinzione dei contratti relativi ai servizi accessori o connessi, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti da AET ITALIA.

#### **Art. 14 - Cause di forza maggiore**

Le Parti non sono tra loro responsabili per sospensioni o interruzioni nell'erogazione o nel ritiro di energia elettrica dovuti a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa che sia al di fuori del controllo delle Parti. Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: provvedimenti di legge o di natura regolamentare, anche con valenza tecnica, emanati da autorità amministrative o comunque pubbliche (ivi inclusi l'AEEG e Terna), scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore), stato di guerra o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del ragionevole controllo delle Parti, compresa l'indisponibilità temporanea dei servizi di trasmissione e/o distribuzione e/o misura dell'energia elettrica, su base nazionale o locale, anche per inadempienza di Terna o del Distributore verso il Cliente, salvo che la causa dell'inadempienza di questi ultimi non sia attribuibile a precedenti inadempienze di AET ITALIA o del Cliente, l'interruzione provvisoria anche su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causata da fatti e/o atti di Terna e/o del Distributore o comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema elettrico, che si manifesti in cali di tensione, black out ecc. Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, come sopra detto, tale Parte ne deve dare comunicazione all'altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale e la natura del caso di forza maggiore. La Parte i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l'adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all'altra Parte.

#### **Art. 15 - Caratteristiche della somministrazione- esclusione di responsabilità di AET ITALIA**

L'energia elettrica destinata al Cliente è immessa nella rete di trasmissione nazionale secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti dell'AEEG. La trasmissione e il dispacciamento sono affidati alla responsabilità di Terna, mentre la distribuzione fino al punto di prelievo del Cliente è di competenza del Distributore. AET ITALIA quindi declina ogni responsabilità in relazione agli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica, in quanto di competenza di Terna e del Distributore Locale al quale ogni Punto di Prelievo del Cliente è collegato e in ogni caso non risponde dei danni diretti, indiretti o consequenziali causati dall'energia elettrica a valle del punto di prelievo, ancorché originati a monte del punto medesimo.

#### **Art. 16 - Variazioni dei termini e delle condizioni del Contratto**

In osservanza a quanto previsto dalla Normativa in vigore, il presente Contratto sarà modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole negoziali, indicizzazioni e regolamentazioni tecniche obbligatorie definite dall'AEEG o dalla Normativa vigente. Qualora i contenuti imposti dagli eventuali provvedimenti di cui al punto precedente, non fossero suscettibili di inserimento automatico AET ITALIA si riserva il diritto di variare, per motivi sopravvenuti di natura tecnica, commerciale o gestionale, per mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento o per mutamento dei presupposti economici utilizzati per formulare le condizioni economiche, le specifiche tecniche dei servizi o le condizioni contrattuali ed economiche, comunicandolo per iscritto al Cliente. Tale comunicazione dovrà contenere, per ciascuna delle modifiche proposte: a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; b) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; c) la decorrenza della variazione proposta; d) i termini e modalità per la comunicazione da parte del cliente dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri. Tali variazioni verranno comunicate con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della predetta comunicazione da parte del Cliente, ed entreranno in vigore sessanta giorni dopo la data di invio della relativa comunicazione, fatto salvo in caso di comunicazione di variazioni, è fatta salva la facoltà del Cliente di recedere dal Contratto senza oneri entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il recesso non è esercitabile dal Cliente in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate. Ogni altra eventuale modifica, sarà valida solo se concordata per iscritto e sottoscritta dai legali rappresentanti delle Parti o da persone munite di idonei poteri. Qualora il Contratto sia a tempo indeterminato e con prezzo fisso il Prezzo ha validità indicata nelle Condizioni economiche a partire dall'avvio presunto della somministrazione di energia elettrica in favore del Cliente indicato nelle Condizioni economiche medesime. Alla scadenza del Prezzo e nello stesso modo, a ciascuna scadenza dei successivi anni di durata del Nuovo Prezzo, AET ITALIA ha la facoltà di proporre il Nuovo Prezzo, secondo le modalità che seguono. Entro quindici giorni dall'inizio dell'ultimo quadrimestre di validità del Prezzo AET ITALIA comunicherà al Cliente per iscritto una nuova proposta di Nuovo Prezzo valido per la durata indicata nella proposta di Nuovo Prezzo inviata al Cliente da AET ITALIA. Qualora il Cliente non intenda accettare il Nuovo Prezzo, dovrà inviare lettera raccomandata a/r ad AET ITALIA ai sensi dell'art. 12 per recedere dal contratto per la fornitura di energia elettrica con preavviso di almeno tre mesi rispetto all'ultimo giorno di validità del Prezzo ovvero, ove applicabile, del Nuovo Prezzo. Qualora invece il Cliente non invii la predetta comunicazione, il Nuovo Prezzo sarà applicato dal giorno successivo all'ultimo giorno di validità del Prezzo ovvero, ove applicabile, del Nuovo Prezzo e per la durata indicata nella proposta di Nuovo Prezzo inviata al Cliente da AET ITALIA. Qualora il Cliente abbia deciso di optare anche per l'opzione "energia verde" nelle Condizioni economiche (di seguito l'"Opzione Verde"), tale onere aggiuntivo sul corrispettivo dell'energia elettrica (il "Contributo Verde") sarà valido sino a quando (i) il Contratto cessi per qualsiasi ragione o (ii) AET ITALIA invii al Cliente una comunicazione scritta (la "Comunicazione") per mezzo della quale comunica la variazione del Contributo Verde (il "Nuovo Contributo Verde"). La Comunicazione deve essere inviata da AET ITALIA almeno 45 giorni prima dell'entrata in vigore del Nuovo Contributo Verde che sarà valido ai medesimi termini e condizioni, ivi inclusi di durata, del Contributo Verde. Qualora il Cliente non intenda accettare il Nuovo Contributo Verde, dovrà inviare lettera raccomandata a/r ad AET ITALIA con un preavviso di almeno 15 giorni dall'entrata in vigore del Nuovo Contributo Verde e di conseguenza non verrà più applicata al Contratto l'Opzione Verde ed il Cliente dovrà immediatamente cessare di utilizzare il marchio "Energia Verde AET Italia" anche ai sensi del disciplinare sottoscritto per accettazione dal Cliente al momento della scelta dell'Opzione Verde. Qualora invece il Cliente non invii la predetta comunicazione, il Nuovo Contributo Verde sarà applicato dal giorno successivo all'ultimo giorno di validità del Contributo Verde.

#### **Art. 17 - Cessione del Contratto**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 cod. civ., il Cliente presta, sin da ora, il suo consenso alla cessione da parte di AET ITALIA della propria posizione contrattuale, in tutto o in parte, a soggetto che sia in grado di svolgere il medesimo servizio o a società controllate, controllanti o comunque collegate ad AET ITALIA. In caso di trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda sotto qualsiasi forma da parte del Cliente, che concerna uno o più Punti di Prelievo del Cliente, questi rimarrà solidalmente obbligato insieme al trasferitario verso AET ITALIA per il pagamento delle somme dovute per causa del Contratto e dei

contratti accessori fino alla relativa scadenza, anche in relazione a debiti anteriori al trasferimento stesso, salva liberazione scritta di AET ITALIA, dopo richiesta trasmessa a mezzo raccomandata a.r. da parte del Cliente almeno un mese prima della data di efficacia del trasferimento. In ogni caso, il Cliente trasmetterà preventivamente in forma scritta ad AET ITALIA dettagliata informazione sul trasferimento, indicandone tempi e modalità, nonché i Punti di Prelievo interessati e precisando altresì ragione sociale, capitale sociale, sede legale, codice fiscale e Partita IVA, nonché identità del rappresentante legale del soggetto trasferitario.

#### **Art. 18 - Informativa e trattamento dei dati**

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e s.m. i dati personali forniti dal Cliente per l'attivazione del servizio di fornitura di energia elettrica saranno trattati da parte di AET ITALIA adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza. Presso AET ITALIA saranno raccolti e archiviati i dati anagrafici e commerciali relativi al Contratto. I dati verranno utilizzati per scopi strettamente connessi alla gestione del rapporto contrattuale. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato manualmente sia con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati e potrà comprendere tutte le operazioni previste dalla citata normativa con l'espressione "trattamento". Il conferimento dei dati personali del Cliente è facoltativo, tuttavia un eventuale rifiuto non consentirebbe ad AET ITALIA di dare corretta esecuzione al Contratto. I dati personali del Cliente potranno inoltre essere comunicati a consulenti e/o professionisti e/o in genere a soggetti terzi che svolgono servizi strumentali e/o accessori all'esecuzione del Contratto. Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003, il Cliente ha diritto di ottenere, tra gli altri, la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano; la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine; l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. Il Cliente ha inoltre sempre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Il Cliente ha inoltre il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Titolare del trattamento dei dati personali è AET ITALIA. Il Cliente dichiara di aver preso atto delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati personali per l'esecuzione del Contratto così come sopra esposte e di esprimere con la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso il consenso al trattamento dei dati personali da parte di AET ITALIA, in conformità a quanto previsto nel presente articolo.

#### **Art. 19 - Legge regolatrice e foro competente**

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia comunque originata e/o connessa con il Contratto, o da esso derivante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

#### **Art. 20 - Confidenzialità e riservatezza**

Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate e confidenziali - sia nel corso dell'esecuzione del Contratto che successivamente - tutte le informazioni, i dati e le documentazioni di natura tecnica, commerciale od industriale relative all'altra Parte, delle quali essa dovesse venire a conoscenza in ragione del presente Contratto, salvo che le comunicazioni siano necessarie per adempiere ad obblighi legali, contabili o amministrativi, ovvero allorché sia stato ottenuto l'espresso consenso dell'altra Parte.

#### **Art. 21 - Comunicazioni**

Ogni comunicazione ad AET ITALIA dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede operativa in Via Martignoni n. 25, 20124 Milano o, nei casi in cui non viene espressamente richiesta detta forma, a mezzo telefax al numero 02 69901876 o a mezzo e-mail all'indirizzo [info@aetitalia.it](mailto:info@aetitalia.it).

#### **Art. 22 - Livelli specifici e generali di qualità**

AET ITALIA si impegna ad applicare gli indennizzi automatici stabiliti dalla Normativa per il mancato rispetto degli standard di qualità commerciale, generali e specifici, previsti dalla Normativa (in particolare delibera AEEG n. 164/08, "TIQV").

22.1 Reclami scritti: il Cliente può inviare reclami scritti ad AET ITALIA a mezzo e-mail all'indirizzo [reclami@aetitalia.net](mailto:reclami@aetitalia.net) ovvero mediante lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo fax al recapito postale e fax indicato all'art. 21 che precede. AET ITALIA rende disponibile nel proprio sito internet in modalità anche stampabile un modulo per il reclamo scritto da parte del Cliente. È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare ad AET ITALIA il reclamo scritto senza utilizzare il predetto modulo, purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione del Cliente e l'invio della risposta motivata scritta: a) nome e cognome o denominazione del Cliente; b) l'indirizzo di fornitura; c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico. AET ITALIA provvederà a inviare al Cliente entro e non oltre 40 giorni solari dalla ricezione del reclamo scritto, una risposta scritta nella quale sarà contenuta (i) una valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi o contrattuali applicati; (ii) la descrizione ed i tempi delle azioni correttive che AET ITALIA intende porre in essere, ove necessarie e/o richieste dalla Normativa; (iii) l'indicazione del nominativo e del riferimento organizzativo di AET ITALIA incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti; (iv) le informazioni contrattuali minime relative alla somministrazione in essere; (v) l'elenco della documentazione allegata. In caso di mancato rispetto del predetto termine di 40 giorni solari, il Cliente avrà diritto di ottenere da AET ITALIA in occasione della prima fattura utile un indennizzo automatico pari a 20 euro.

22.2 Rettifica di fatturazione: il Cliente può altresì inviare richieste scritte di rettifica di fatturazione a mezzo e-mail all'indirizzo [reclami@aetitalia.net](mailto:reclami@aetitalia.net) ovvero mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo fax al recapito postale e fax indicato all'art. 21 che precede. AET ITALIA provvederà a inviare al Cliente entro e non oltre 40 giorni solari dalla ricezione della richiesta scritta di rettifica di fatturazione, una risposta scritta nella quale sarà contenuto (i) un riferimento alla richiesta di rettifica pervenuta dal Cliente; (ii) l'indicazione del nominativo e del riferimento organizzativo di AET ITALIA incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti; (iii) la verifica con la relativa documentazione della correttezza degli elementi contrattuali dai quali derivano le condizioni economiche di fornitura e dei consumi attribuiti sulla base sia dei dati di misura effettivamente rilevati sia dei consumi storici del cliente. Ove dovuto, AET ITALIA provvederà ad accreditare la somma pagata dal Cliente e non dovuta nella prima fattura utile, il tutto entro e non oltre 90 giorni solari dalla data di ricezione della richieste scritte di rettifica di fatturazione.

22.3. Doppia Fatturazione: in caso di doppia fatturazione, il Cliente può inviare richieste scritte di rettifica di doppia fatturazione a mezzo e-mail all'indirizzo [reclami@aetitalia.net](mailto:reclami@aetitalia.net) ovvero mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo fax al recapito postale e fax indicato all'art. 21 che precede. AET ITALIA alla ricezione della richiesta scritta di rettifica per doppia fatturazione da parte del Cliente opererà come segue: (i) se il punto/punti di prelievo/riconsegna del Cliente, per il periodo al quale si riferiscono i consumi fatturati, non risulta inserito nel contratto di dispacciamento e/o di trasporto di AET ITALIA, quest'ultima deve accreditare la somma non dovuta anche nella bolletta di fine rapporto, entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta scritta di rettifica di doppia fatturazione; farà fede in proposito la data di emissione della bolletta. Nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore all'importo addebitato nella bolletta di fine rapporto, AET ITALIA provvederà a erogare il credito residuo al Cliente con rimessa diretta; (ii) se il punto/punti di prelievo/riconsegna del Cliente, per il periodo al quale si riferiscono i consumi fatturati, risulta inserito nel contratto di dispacciamento e/o di trasporto di AET ITALIA, AET ITALIA è tenuta a classificare la richiesta come richiesta scritta di informazioni ed a provvedere all'invio della risposta motivata al Cliente, ai sensi del comma che segue.

22.4 Richiesta di informazione: il Cliente può altresì inviare richieste scritte di informazione a mezzo e-mail all'indirizzo [clienti@aetitalia.net](mailto:clienti@aetitalia.net) ovvero mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo fax al recapito postale e fax indicato all'art. 21 che precede. AET ITALIA provvederà a inviare al Cliente una risposta scritta motivata entro e non oltre 30 giorni solari dalla ricezione della richiesta scritta di informazioni.

22.5 Indennizzi automatici: In caso di mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 22.1, 22.2, 22.3 e 22.4 che precedono, AET ITALIA corrisponderà al Cliente, attraverso detrazione dell'importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 8 mesi dalla data della relativa richiesta del Cliente, un indennizzo automatico pari a 20 euro. L'indennizzo sarà di 40 euro se la prestazione avviene oltre un tempo doppio dei termini sopra previsti, ma entro un tempo triplo, mentre sarà di 60 euro se avviene oltre un tempo triplo di quello previsto.

#### **Art. 23 - Credito ceduto dall'esercente la salvaguardia**

Nel caso in cui al Cliente sia applicabile la procedura di cui all'art. 8 della delibera dell'AEEG n. 4/08 e ad esito della stessa l'esercente la salvaguardia ceda ad AET ITALIA il credito di cui al comma 8.2 della predetta delibera, AET ITALIA, previa apposita comunicazione dell'avvenuta cessione, a mezzo raccomandata a/r anticipata via fax, addebiterà al Cliente la somma corrisposta in favore dell'esercente la salvaguardia a fronte della cessione stessa e il Cliente si impegna a effettuare il pagamento nei confronti di AET ITALIA entro 15 giorni dalla data della predetta comunicazione secondo le modalità ivi indicate.